

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno  
8 agosto 2022

## Sommario

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 303/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### Corte di giustizia

2022/C 303/02	Causa C-267/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial — León — Spagna) — AB Volvo, DAF TRUCKS NV / RM (Rinvio pregiudiziale — Intese — Articolo 101 TFUE — Direttiva 2014/104/UE — Articoli 10, 17 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea — Termine di prescrizione — Presunzione relativa di danno — Quantificazione del danno subito — Trasposizione tardiva della direttiva — Applicazione <i>ratione temporis</i> — Disposizioni sostanziali e procedurali) . . . . .	2
2022/C 303/03	Causa C-534/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH [Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Regolamento (UE) 2016/679 — Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase — Responsabile della protezione dei dati — Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l'adempimento dei suoi compiti — Base giuridica — Articolo 16 TFUE — Requisito di indipendenza funzionale — Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa] . . . . .	3

IT

2022/C 303/04	Causa C-577/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A (Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 13, paragrafo 2 – Professioni regolamentate – Condizioni per ottenere il diritto di accesso al titolo di psicoterapeuta in uno Stato membro sulla base di un diploma in psicoterapia rilasciato da un'università stabilita in un altro Stato membro – Articoli 45 e 49 TFUE – Libertà di circolazione e di stabilimento – Valutazione dell'equipollenza della formazione in questione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione tra gli Stati membri – Messa in discussione da parte dello Stato membro ospitante del livello delle conoscenze e delle qualifiche che si possono presumere sulla base di un diploma rilasciato in un altro Stato membro – Presupposti) . . . . .	3
2022/C 303/05	Causa C-596/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 24 e 43 – Luogo della prestazione di servizi – Servizi di assistenza tecnica forniti a una società stabilita in un altro Stato membro – Abuso di diritto – Valutazione dei fatti – Incompetenza] . . . . .	4
2022/C 303/06	Causa C-661/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica slovacca [Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi 2 e 3 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 2009/147/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Conservazione degli uccelli selvatici – Gallo cedrone (Tetrao urogallus) – Programmi di gestione forestale – Tagli d'urgenza – Opportuna valutazione della loro incidenza – Siti Natura 2000 – Zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone – Assenza di misure volte a prevenire il degrado degli habitat nonché di misure speciali di conservazione in talune zone] . . . . .	5
2022/C 303/07	Causa C-700/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione commerciale), Regno Unito] — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti] . . . . .	6
2022/C 303/08	Cause riunite C-65/21 P e da C-73/21 P a C-75/21 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA (C-75/21 P) / Commissione europea, Regno di Spagna, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) [Impugnazioni – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione della pece di catrame di carbone ad alta temperatura tra le sostanze di tossicità acuta per l'ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l'ambiente acquatico di categoria 1 (H410) – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni] . . . . .	7
2022/C 303/09	Causa C-229/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA [Rinvio pregiudiziale – Rete transeuropea dei trasporti – Regolamento (UE) n. 1315/2013 – Articolo 15, paragrafo 1 – Infrastruttura di trasporto per vie navigabili interne – Porti interni – Obbligo di uno Stato membro di collegare i porti interni con l'infrastruttura del trasporto stradale o del trasporto ferroviario – Soppressione del collegamento con uno di tali due tipi di infrastrutture di trasporto – Presupposti] . . . . .	7

2022/C 303/10	Causa C-376/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog [Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Inapplicabilità agli appalti pubblici aggiudicati da Stati membri e finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei – Direttiva 2014/24/UE – Rinvio diretto ed incondizionato nella normativa nazionale a disposizioni del diritto dell'Unione – Applicabilità ad un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva – Articolo 32, paragrafo 2, lettera a) – Facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l'infruttuosità di una precedente procedura aperta – Obbligo di conservare le condizioni iniziali dell'appalto senza introdurre modifiche sostanziali]	8
2022/C 303/11	Causa C-728/21: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — OF/ Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Irregolarità relative al diritto dell'Unione – Azioni giudiziarie – Termine di prescrizione – Interruzione – Atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità – Nozione – Relazione di controllo con cui viene constatata l'esistenza di un'irregolarità]	9
2022/C 303/12	Causa C-3/22 P: Impugnazione proposta il 3 gennaio 2022 dalla Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 ottobre 2021, causa T-22/21, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/ Commissione	10
2022/C 303/13	Causa C-153/22 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-683/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	10
2022/C 303/14	Causa C-154/22 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-682/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	10
2022/C 303/15	Causa C-252/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu-Mureș (Romania) l'8 aprile 2022 — Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD/ Consiliul Județean Suceava e a.	11
2022/C 303/16	Causa C-266/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 20 aprile 2022 — CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA / Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA	12
2022/C 303/17	Causa C-269/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYa	12
2022/C 303/18	Causa C-283/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 26 aprile 2022 — DZ, EO, YV, YE e MP/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	13
2022/C 303/19	Causa C-286/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie (Belgio) il 28 aprile 2022 — KBC Verzekeringen NV/ P&V Verzekeringen CVBA	14
2022/C 303/20	Causa C-314/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'11 maggio 2022 — «Consortium Remi Group» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite	14
2022/C 303/21	Causa C-325/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 13 maggio 2022 — TS, HI/Ministar na zemedeliето, hranite i gorite	15
2022/C 303/22	Causa C-341/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 maggio 2022 — Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA/ Agenzia delle Entrate	16
2022/C 303/23	Causa C-359/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 3 giugno 2022 — AHY/ The Minister for Justice	17

2022/C 303/24	Causa C-363/22 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2022 dalla Planistat Europe e dal sig. Hervé-Patrick Charlot avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 aprile 2022, causa T-735/20, Planistat Europe e Charlot / Commissione . . . . .	18
2022/C 303/25	Causa C-367/22 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2022 dalla Air Canada avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-326/17, Air Canada / Commissione . . . . .	19
2022/C 303/26	Causa C-368/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) l'8 giugno 2022 — Skatteministeriet / Danish Fluid System Technologies A/S . . . . .	20
2022/C 303/27	Causa C-369/22 P: Impugnazione proposta l'8 giugno 2022 dalla Air France SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-338/17, Air France / Commissione europea . . . . .	21
2022/C 303/28	Causa C-370/22 P: Impugnazione proposta l'8 giugno 2022 dalla Air France-KLM avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-337/17, Air France-KLM / Commissione europea . . . . .	21
2022/C 303/29	Causa C-375/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla LATAM Airlines Group SA e dalla Lan Cargo SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-344/17, Latam Airlines Group e Lan Cargo / Commissione . . . . .	22
2022/C 303/30	Causa C-378/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-341/17, British Airways / Commissione . . . . .	23
2022/C 303/31	Causa C-379/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Singapore Airlines Ltd e dalla Singapore Airlines Cargo Pte Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-350/17, Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo / Commissione . . . . .	24
2022/C 303/32	Causa C-380/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Deutsche Lufthansa AG, dalla Lufthansa Cargo AG e dalla Swiss International Air Lines AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-342/17, Deutsche Lufthansa e a. / Commissione . . . . .	25
2022/C 303/33	Causa C-381/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Japan Airlines Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-340/17, Japan Airlines / Commissione . . . . .	26
2022/C 303/34	Causa C-382/22 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Cathay Pacific Airways Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-343/17, Cathay Pacific Airways / Commissione . . . . .	27
2022/C 303/35	Causa C-384/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna . . . . .	28
2022/C 303/36	Causa C-385/22 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2022 dalla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-325/17, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione . . . . .	29
2022/C 303/37	Causa C-386/22 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2022 dalla Martinair Holland NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-323/17, Martinair Holland / Commissione . . . . .	30
2022/C 303/38	Causa C-401/22 P: Impugnazione proposta il 16 giugno 2022 dalla Cargolux Airlines International SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-334/17, Cargolux Airlines / Commissione . . . . .	31
2022/C 303/39	Causa C-403/22 P: Impugnazione proposta il 17 giugno 2022 dalla SAS Cargo Group A/S, dalla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e dalla SAS AB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-324/17, SAS Cargo Group e a. / Commissione . . . . .	32

## Tribunale

2022/C 303/40	Causa T-531/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Dumitrescu e Schwarz / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuale – Luogo di origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza che separa la sede di servizio dalla capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza») . . . . .	34
2022/C 303/41	Causa T-532/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YT e YU/Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuali – Luogo di origine situato in un paese terzo – Indennità forfettaria calcolata in base alla distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza») . . . . .	34
2022/C 303/42	Causa T-533/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YV e a./Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuali – Luogo di origine situato in un paese terzo – Indennità forfettaria calcolata in base alla distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza») . . . . .	35
2022/C 303/43	Causa T-538/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Schaffrin/Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso annuale delle spese di viaggio – Luogo d'origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza») . . . . .	36
2022/C 303/44	Causa T-545/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YY e ZA / Corte di giustizia dell'Unione europea («Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuale – Luogo di origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato in base alla distanza tra il luogo della sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza») . . . . .	36
2022/C 303/45	Causa T-357/19: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Italia/Commissione [«FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia – Decisione che approva il contributo finanziario del FESR al "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche" – Inammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Nozione di "IVA recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA"»] . . . . .	37
2022/C 303/46	Causa T-584/19: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — thyssenkrupp/Commissione («Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e distribuzione di acciaio piatto al carbonio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione») . . . . .	38
2022/C 303/47	Causa T-657/20: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Ryanair / Commissione (Finnair II; Covid-19) («Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia a Finnair nel contesto della pandemia COVID-19 – Ricapitalizzazione di una compagnia aerea effettuata dai suoi proprietari pubblici e privati proporzionalmente alla struttura proprietaria esistente – Decisione di non sollevare obiezioni – Inquadramento temporaneo delle misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro – Deroga a talune esigenze dell'inquadramento temporaneo – Mancato bilanciamento degli effetti benefici dell'aiuto con i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione») . . . . .	39
2022/C 303/48	Causa T-739/20: Sentenza del Tribunale 22 giugno 2022 — Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD) [«Marchio dell'Unione europea – Decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo WATERFORD – Ricorso di annullamento – Articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità – Marchio tale da indurre il pubblico in errore – Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»] . . . . .	39



2022/C 303/49	Causa T-29/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Beveland/EUIPO — Super B (BUCANERO) («Marchio dell'Unione europea – Decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo BUCANERO – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Forma che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo – Prova dell'uso effettivo») . . . . .	40
2022/C 303/50	Causa T-122/21: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — QI/ Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2018 e 2019 – Valutazione insoddisfacente delle prestazioni d'inquadramento – Disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto – Procedura di convalida – Principio d'imparzialità – Errore manifesto di valutazione») . . . . .	41
2022/C 303/51	Causa T-329/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Puma/EUIPO — V. Fraas (FRAAS) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo FRAAS – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti relativamente ai quali il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell'uso effettivo»] . . . . .	41
2022/C 303/52	Causa T-356/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo HYPERCORE – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore HIPERCOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	42
2022/C 303/53	Causa T-479/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Haswani / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Errore di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo») . . . . .	42
2022/C 303/54	Causa T-602/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Kubara / EUIPO (good calories) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo good calories – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»] . . . . .	43
2022/C 303/55	Causa T-628/21: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Tequila Revolución/EUIPO — Horizons Group (London) (Revolution Vodka) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Revolution Vodka – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TEQUILA REVOLUCIÓN – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un uso effettivo – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»] . . . . .	44
2022/C 303/56	Causa T-83/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2022 — bonnanwalt / EUIPO — Bayerischer Rundfunk e a. (tagesschau) («Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo tagesschau – Declaratoria parziale di decadenza – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità») . . . . .	44
2022/C 303/57	Causa T-509/20: Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2022 — Daimler/Commissione [«Ambiente – Regolamento (UE) 2019/631 – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 – Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 – Emissioni di anidride carbonica – Metodo di prova – Autovetture – Modifica della decisione impugnata per quanto riguarda la ricorrente – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»] . . . . .	45
2022/C 303/58	Causa T-236/21: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2022 — FZ e a. / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Doveri di sollecitudine – Ricorso manifestamente infondato in diritto») . . . . .	45
2022/C 303/59	Causa T-246/21: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2022 — FJ e a. / SEAE («Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Doveri di sollecitudine – Ricorso manifestamente infondato in diritto») . . . . .	46

2022/C 303/60	Causa T-334/21: Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2022 — Mendes de Almeida/Consiglio («Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l'Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta»)	47
2022/C 303/61	Causa T-493/21: Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2022 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/ Commissione («Ricorso di annullamento – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Domanda di escussione di una garanzia bancaria da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Visto del capo della delegazione dell'Unione nello Stato terzo – Incompetenza») . . .	47
2022/C 303/62	Causa T-234/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 — Ismailova/Consiglio («Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza – Bilanciamento degli interessi») . . . . .	48
2022/C 303/63	Causa T-238/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 — Narzieva/Consiglio («Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza – Bilanciamento degli interessi») . . . . .	49
2022/C 303/64	Causa T-290/22: Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — Kesaev / Consiglio . . . . .	49
2022/C 303/65	Causa T-328/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Korres/EUIPO — Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME) . . . . .	50
2022/C 303/66	Causa T-332/22: Ricorso proposto il 2 giugno 2022 — TotalEnergies Marketing Nederland/ Commissione . . . . .	51
2022/C 303/67	Causa T-355/22: Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — Aitana / EUIPO . . . . .	52
2022/C 303/68	Causa T-361/22: Ricorso proposto il 17 giugno 2022 — Timchenko/Consiglio . . . . .	53
2022/C 303/69	Causa T-362/22: Ricorso proposto il 18 giugno 2022 — Bazhaev/Consiglio . . . . .	54
2022/C 303/70	Causa T-364/22: Ricorso proposto il 18 giugno 2022 — Shulgin/Consiglio . . . . .	55
2022/C 303/71	Causa T-367/22: Ricorso proposto il 21 giugno 2022 — PT / Commissione . . . . .	55
2022/C 303/72	Causa T-368/22: Ricorso proposto il 22 giugno 2022 — Cassa Centrale/EUIPO — (Bankia) (BANQUÌ)	56
2022/C 303/73	Causa T-371/22: Ricorso proposto il 27 giugno 2022 — Montanari / EUCAP Sahel Niger . . . . .	57
2022/C 303/74	Causa T-773/19: Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2022 — BAE Systems / Commissione . . .	57





## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2022/C 303/01)

**Ultime pubblicazioni**

GU C 294 dell'1.8.2022

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 284 del 25.7.2022

GU C 276 del 18.7.2022

GU C 266 dell'11.7.2022

GU C 257 del 4.7.2022

GU C 244 del 27.6.2022

GU C 237 del 20.6.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial — León — Spagna) — AB Volvo, DAF TRUCKS NV / RM**

(Causa C-267/20) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Intese — Articolo 101 TFUE — Direttiva 2014/104/UE — Articoli 10, 17 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea — Termine di prescrizione — Presunzione relativa di danno — Quantificazione del danno subito — Trasposizione tardiva della direttiva — Applicazione ratione temporis — Disposizioni sostanziali e procedurali)*

(2022/C 303/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial — León

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: AB Volvo, DAF TRUCKS NV

Resistente: RM

**Dispositivo**

L'articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva.

L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo il 26 dicembre 2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale.

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che non rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno recepito tardivamente detta direttiva nel diritto nazionale, verta su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 28.9.2020.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH**

(Causa C-534/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase – Responsabile della protezione dei dati – Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l'adempimento dei suoi compiti – Base giuridica – Articolo 16 TFUE – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]*

(2022/C 303/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Leistritz AG

Resistente: LH

**Dispositivo**

L'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può licenziare il responsabile della protezione dei dati che sia suo dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all'esercizio dei compiti di quest'ultimo responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 25.1.2021.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A**

(Causa C-577/20) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 13, paragrafo 2 – Professioni regolamentate – Condizioni per ottenere il diritto di accesso al titolo di psicoterapeuta in uno Stato membro sulla base di un diploma in psicoterapia rilasciato da un'università stabilita in un altro Stato membro – Articoli 45 e 49 TFUE – Libertà di circolazione e di stabilimento – Valutazione dell'equipollenza della formazione in questione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione tra gli Stati membri – Messa in discussione da parte dello Stato membro ospitante del livello delle conoscenze e delle qualifiche che si possono presumere sulla base di un diploma rilasciato in un altro Stato membro – Presupposti)*

(2022/C 303/04)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto oikeus

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrent: A

Con l'intervento di: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, nonché gli articoli 45 e 49 TFUE, devono essere interpretati nel senso che una domanda di accesso a una professione regolamentata e di autorizzazione all'esercizio di tale professione nello Stato membro ospitante, presentata, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, da una persona che, da un lato, possiede un titolo di formazione relativo a tale professione, rilasciato in uno Stato membro in cui tale professione non è regolamentata, e che, dall'altro, non soddisfa il requisito di aver esercitato la stessa professione per il periodo minimo richiesto di cui al suddetto articolo 13, paragrafo 2, deve essere esaminata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante alla luce degli articoli 45 o 49 TFUE.
- 2) Gli articoli 45 e 49 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente dello Stato membro ospitante, a cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata in tale Stato membro, è tenuta a considerare veritiero un diploma rilasciato dall'autorità di un altro Stato membro e non può, in linea di principio, rimettere in discussione il livello delle conoscenze e delle qualifiche che tale diploma consente di presumere acquisito dal richiedente. Solo quando nutre seri dubbi, fondati su elementi concreti costitutivi di un insieme di indizi concordanti che inducono a ritenere che il diploma di cui si avvale il richiedente non rifletta il livello delle conoscenze e delle qualifiche che esso consente di presumere acquisito dal medesimo, detta autorità può chiedere all'autorità emittente di riesaminare, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di detto diploma e, se del caso, tale ultima autorità è tenuta a revocarlo. Tra detti elementi concreti possono eventualmente figurare, in particolare, informazioni trasmesse sia da persone diverse dagli organizzatori della formazione di cui trattasi, sia dalle autorità di un altro Stato membro che agiscono nell'ambito delle loro funzioni. Quando l'autorità emittente ha riesaminato, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di quest'ultimo, senza revocarlo, è solo in via eccezionale, nel caso in cui le circostanze del caso di specie rivelassero manifestamente l'assenza di veridicità del diploma di cui trattasi, che l'autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio di detto diploma.

<sup>(1)</sup> GU C 62 del 22.2.2021.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-596/20) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 24 e 43 – Luogo della prestazione di servizi – Servizi di assistenza tecnica forniti a una società stabilita in un altro Stato membro – Abuso di diritto – Valutazione dei fatti – Incompetenza]**

(2022/C 303/05)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: DuoDecad Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

**Dispositivo**

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 28 settembre 2020.

<sup>(1)</sup> GU C 35 del 1°2.2021.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica slovacca**

(Causa C-661/20) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi 2 e 3 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 2009/147/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Conservazione degli uccelli selvatici – Gallo cedrone (Tetrao urogallus) – Programmi di gestione forestale – Tagli d'urgenza – Opportuna valutazione della loro incidenza – Siti Natura 2000 – Zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone – Assenza di misure volte a prevenire il degrado degli habitat nonché di misure speciali di conservazione in talune zone]*

(2022/C 303/06)

Lingua processuale: lo slovacco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

**Dispositivo**

1) Si deve dichiarare che:

- esentando i programmi di preservazione delle foreste e le loro modifiche, i tagli d'urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste ed a eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall'obbligo, ove essi possano avere un impatto rilevante sulle zone Natura 2000, di essere sottoposti a un'opportuna valutazione della loro incidenza sulla zona interessata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di tale zona;
- non avendo adottato le opportune misure per impedire il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle zone di protezione speciale (ZPS) designate per la conservazione del gallo cedrone (Tetrao urogallus) (ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS Horná Orava SKCHVU008, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS Slovenský Raj SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 e ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028);
- non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (Tetrao urogallus) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione (ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051),

la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'articolo 7 di quest'ultima, dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l'articolo 7 di quest'ultima, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 44 dell'8.2.2021.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione commerciale), Regno Unito] — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain**

(Causa C-700/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti]*

(2022/C 303/07)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited

Convenuto: Kingdom of Spain

### Dispositivo

- 1) L'articolo 34, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione, se una decisione che comporti un risultato equivalente a quello di tale lodo non avrebbe potuto essere adottata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro senza violare le disposizioni e gli obiettivi fondamentali di detto regolamento, in particolare l'effetto relativo di una clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione di cui trattasi e le norme relative alla litispendenza che figurano all'articolo 27 del menzionato regolamento, e che la suddetta sentenza non può in tal caso impedire, in detto Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro
- 2) L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui l'articolo 34, punto 3, di tale regolamento non si applichi a una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione proponente da un altro Stato membro non possono essere negati in ragione della contrarietà di tale decisione all'ordine pubblico per il motivo che essa violerebbe l'autorità di cosa giudicata acquisita da detta sentenza.

<sup>(1)</sup> GU C 110 del 29.03.2021.



**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA (C-75/21 P) / Commissione europea, Regno di Spagna, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

**(Cause riunite C-65/21 P e da C-73/21 P a C-75/21 P) <sup>(1)</sup>**

**[Impugnazioni – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione della pece di catrame di carbone ad alta temperatura tra le sostanze di tossicità acuta per l'ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l'ambiente acquatico di categoria 1 (H410) – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni]**

(2022/C 303/08)

Lingua processuale: l'inglese

## **Parti**

**Ricorrenti:** SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA (C-75/21 P) (rappresentanti: M. Grunchar, P. Sellar e K. Van Maldegem, avocats)

**Altre parti nel procedimento:** Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e S. Mahoney, in qualità di agenti)

## **Dispositivo**

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La SGL Carbon SE, la Química del Nalón SA, la Deza a.s. e la Bilbaína de Alquitranes SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopportano le loro proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 12.4.2021.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA**

**(Causa C-229/21) <sup>(1)</sup>**

**[Rinvio pregiudiziale – Rete transeuropea dei trasporti – Regolamento (UE) n. 1315/2013 – Articolo 15, paragrafo 1 – Infrastruttura di trasporto per vie navigabili interne – Porti interni – Obbligo di uno Stato membro di collegare i porti interni con l'infrastruttura del trasporto stradale o del trasporto ferroviario – Soppressione del collegamento con uno di tali due tipi di infrastrutture di trasporto – Presupposti]**

(2022/C 303/09)

Lingua processuale: il francese

## **Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles

## **Parti nel procedimento principale**

**Ricorrenti:** Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

**Convenuta:** Infrabel SA

con l'intervento di: FIF-FSI (Fonds d'Infrastructure Ferroviaire) SA, État belge, Région de Bruxelles-Capitale, Port de Bruxelles SA, Lineas SA

### Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, deve essere interpretato nel senso che, quando un porto interno rientrando nella rete globale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, ha collegamenti sia con infrastrutture del trasporto stradale sia con infrastrutture del trasporto ferroviario, esso osta, salvo circostanze eccezionali, alla soppressione di uno di tali due tipi di collegamenti. Non costituiscono circostanze di tal genere la mancata manutenzione del collegamento di cui trattasi, derivante dall'inosservanza di tale disposizione, o la valorizzazione economica dei terreni occupati da tali infrastrutture.

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 7.6.2021.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog**

(Causa C-376/21) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Inapplicabilità agli appalti pubblici aggiudicati da Stati membri e finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei – Direttiva 2014/24/UE – Rinvio diretto ed incondizionato nella normativa nazionale a disposizioni del diritto dell'Unione – Applicabilità ad un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva – Articolo 32, paragrafo 2, lettera a) – Facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l'infruttuosità di una precedente procedura aperta – Obbligo di conservare le condizioni iniziali dell'appalto senza introdurre modifiche sostanziali]*

(2022/C 303/10)

Lingua processuale: il bulgaro

### Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020

Resistente: Obshtina Razlog

### Dispositivo

1) L'articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e l'articolo 102, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei.

- 2) L'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può, nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell'appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l'unica offerta presentata era inappropriata, quand'anche l'oggetto dell'appalto in questione non presenti obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l'affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.

---

(<sup>1</sup>) GU C 391 del 27.9.2021.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — OF/ Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)**

(Causa C-728/21) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Irregolarità relative al diritto dell'Unione – Azioni giudiziarie – Termine di prescrizione – Interruzione – Atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità – Nozione – Relazione di controllo con cui viene constatata l'esistenza di un'irregolarità]**

(2022/C 303/11)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: OF

Resistente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che una relazione di controllo in loco che si limita a riportare l'esistenza di un'irregolarità senza che da tale relazione risulti l'intenzione di istruire o instaurare un procedimento riguardante detta irregolarità può comunque considerarsi un atto «che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità», ai sensi di tale disposizione, tale da interrompere il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, se circoscrive con sufficiente precisione le operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità.

---

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 30.11.2021.

**Impugnazione proposta il 3 gennaio 2022 dalla Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL  
avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 ottobre 2021, causa T-22/21,  
Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/ Commissione**

**(Causa C-3/22 P)**

(2022/C 303/12)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (rappresentanti: D. Luff, avocat, e R. Sciaudone, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2022, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso la sentenza del  
Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-683/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Ufficio  
dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-153/22 P)**

(2022/C 303/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Legero Schuhfabrik GmbH (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Rieker Schuh AG

Con ordinanza del 22 giugno 2022, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso la sentenza del  
Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-682/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Ufficio  
dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-154/22 P)**

(2022/C 303/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Legero Schuhfabrik GmbH (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Rieker Schuh AG

Con ordinanza del 22 giugno 2022, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu-Mureș (Romania) l'8 aprile 2022 — Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD / Consiliul Județean Suceava e a.**

**(Causa C-252/22)**

(2022/C 303/15)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Târgu Mureș

**Parti**

*Ricorrente:* Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD

*Convenuti:* Consiliul Județean Suceava, Președintele Consiliului Județean Suceava, Agenția pentru Protecția mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta

*Interveniente:* QP

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 47, [primo comma, della Carta,] in combinato disposto con l'articolo 19[, paragrafo 1, secondo comma, TUE] e l'articolo 2, punto 4, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2005/370/CE del 17 febbraio 2005 <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «pubblico» un'entità giuridica come una società civile professionale di avvocati, che non adduce la lesione di alcun diritto o interesse proprio della stessa entità giuridica, ma piuttosto la lesione di diritti e interessi delle persone fisiche, gli avvocati che costituiscono tale forma di organizzazione della professione, [e] se una tale entità possa essere assimilata, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della Convenzione, a un gruppo di persone fisiche che agiscono tramite un'associazione o un'organizzazione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, tenuto conto [sia] degli obiettivi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, se l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, e l'articolo 47, [primo e secondo comma, della Carta,] in combinato disposto con l'articolo 19, [paragrafo 1, secondo comma, TUE,] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto interno che subordina l'accesso alla giustizia di una siffatta società professionale civile di avvocati alla prova di un interesse proprio o alla circostanza che promuovendo l'azione si intenda tutelare una situazione giuridica direttamente connessa allo scopo stesso per cui è stata costituita tale forma di organizzazione, nel caso di specie una società civile di avvocati.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, o indipendentemente dalle risposte a tali due questioni, se l'articolo 9, paragrafi 3, 4 [e] 5, della Convenzione, e l'articolo 47, [primo e secondo comma, della Carta,] in combinato disposto con l'articolo 19, [paragrafo 1, secondo comma, TUE,] debbano essere interpretati nel senso che l'espressione che il rimedio adeguato ed effettivo, ivi compresa l'adozione di una decisione giudiziaria, «non sia eccessivamente oneroso», presupponga regole e/o criteri per contenere le spese poste a carico della parte processuale rimasta soccombente, nel senso che il giudice nazionale deve garantire il rispetto del requisito del costo non eccessivamente oneroso tenendo conto [sia] dell'interesse della persona che intende tutelare i propri diritti sia dell'interesse generale legato alla tutela dell'ambiente.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 20 aprile 2022 — CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA / Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA**

**(Causa C-266/22)**

(2022/C 303/16)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel București

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA

*Resistenti:* Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale che ha trasposto l'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici <sup>(1)</sup>, a decorrere dal 5 aprile 2021, e che ha stabilito che gli operatori economici non soggetti a tali disposizioni dell'Unione possono continuare a partecipare alle procedure di appalto pubblico solo se hanno presentato offerte entro la data di entrata in vigore di tale modifica legislativa.
- 2) Se i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, e con l'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, ostino all'esclusione di un offerente sulla base di un atto normativo con forza di legge adottato dal governo dello Stato membro, che stabilisce una nuova norma recante modifica della definizione di operatore economico, successivamente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura di aggiudicazione alla quale tale operatore partecipa.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYa**

**(Causa C-269/22)**

(2022/C 303/17)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Spetsializiran nakazatelen sad

**Imputati**

IP, DD, ZI, SS, HYa

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che stabilisce il requisito dell'imparzialità del giudice, e l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che sancisce la presunzione di innocenza, ostino alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE la quale riconosca come accertate determinate condotte degli imputati, qualora, prima della presentazione di tale domanda, il giudice abbia rispettato tutte le necessarie garanzie processuali da osservare relativamente a una decisione sul merito.

---



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 26 aprile 2022 — DZ, EO, YV, YE e MP / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

**(Causa C-283/22)**

(2022/C 303/18)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Okresný súd Prešov

**Parti**

Attori: DZ, EO, YV, YE e MP

Convenuto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili debba essere interpretato nel senso che una persona
  - che non si trova a bordo di un elicottero di un vettore aereo comunitario, ma che, durante il volo dell'elicottero, è sospesa a una fune per verricello, quale accessorio (o parte) indissociabile dell'elicottero, e che è decollata con l'elicottero (tramite la sospensione alla fune per verricello);
  - che è stata trasportata sulla base di un trasporto gratuito effettuato dallo Stato, (elicottero di Stato utilizzato nei servizi di polizia) quale vettore, sulla base di un «contratto di trasporto» tra il vettore aereo (squadriglia dello Stato) e il datore di lavoro della persona che svolge un compito speciale [segnatamente sulla base dell'uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2006 Z.z., z 10. mája 2006 k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných službách (risoluzione del Governo della Repubblica Slovacca n. 411/2006 del 10 maggio 2006 sulla proposta di principi per l'operazione dei voli degli aeromobili nei servizi di polizia; in prosieguo: la «risoluzione») e del nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 50/2012 zo dňa 14. marca 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov, (decreto del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca n. 50/2012 del 14 marzo 2012 sulle richieste e l'approvazione dei voli: in prosieguo: il «decreto ministeriale») con i quali è stato stabilito che gli aeromobili del vettore aereo operino voli al fine di garantire i compiti del datore di lavoro della persona],
  - trasporto il cui scopo era l'esecuzione di un compito specifico, come quello oggetto della causa principale [l'esecuzione di un compito di lavoro consistente nella formazione specializzata dei membri del Corpo dei vigili del fuoco e di soccorso con l'utilizzo di attrezzature aeree (elicottero) sotto forma di esercitazione del recupero, con verricello, del soccorritore e della persona soccorsa],e
  - che ha preso parte all'esecuzione del compito specifico in qualità di membro in addestramento di un modulo antincendio che, su istruzione del pilota e dell'operatore dell'elicottero, si è attaccata all'elicottero utilizzando una corda per verricello come accessorio (o parte) indissociabile dell'elicottero e che nel corso del volo doveva ritornare a bordo dell'elicottero mediante recupero con il verricello,
    - (a) sia un passeggero
    - oppure
    - (b) sia un membro dell'equipaggio di volo o un membro dell'equipaggio di cabina.
2. Se l'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a suo nome con decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE<sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla prima questione, una persona deve essere considerata come
  - (a) un «passeggero»
  - oppure
  - (b) «un membro dell'equipaggio di volo o dell'equipaggio di cabina».

3. Se sia possibile considerare l'uso dell'elicottero di Stato del 10 maggio 2017 come un trasporto così come definito e inteso dall'articolo 2, paragrafo 1, dall'articolo 1 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001.

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 138, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie (Belgio) il 28 aprile 2022 — KBC Verzekeringen NV / P&V Verzekeringen CVBA**

**(Causa C-286/22)**

(2022/C 303/19)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van Cassatie

**Parti**

*Ricorrente:* KBC Verzekeringen NV

*Resistente:* P&V Verzekeringen CVBA

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, nella versione anteriore alla modifica ad opera della direttiva (UE) 2021/2118 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in cui viene definito «veicolo» «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati», debba essere inteso nel senso che una bicicletta elettrica («speed pedelec»), il cui motore offre solo pedalata assistita cosicché la bicicletta non può avanzare in modo autonomo, senza forza muscolare, ma unicamente utilizzando la forza del motore e la forza muscolare, e una bicicletta dotata di una funzione «boost», per cui la bicicletta, azionando il pulsante «boost», accelera senza pedalare fino a una velocità di 20 km orari, ma in cui è necessaria la forza muscolare per poter utilizzare la funzione «boost», non sono veicoli ai sensi della citata direttiva.

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 263, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2021, L 430, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'11 maggio 2022 — «Consortium Remi Group» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

**(Causa C-314/22)**

(2022/C 303/20)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* «Consortium Remi Group» AD

*Resistente in cassazione:* Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in presenza di una deroga ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA <sup>(1)</sup>, il principio di neutralità e l'articolo 90 di tale direttiva ostino a una norma nazionale quale l'articolo 129, paragrafo 1, seconda frase, del Danachno-osiguritelna protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), che prevede un termine di decadenza per la presentazione di una domanda di compensazione o rimborso dell'imposta addebitata dal soggetto passivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi in caso di non pagamento totale o parziale da parte del destinatario dei beni o dei servizi.
- 2) Se, indipendentemente dalla risposta alla prima questione, nelle circostanze del procedimento principale costituisca una condizione obbligatoria per il riconoscimento del diritto alla riduzione della base imponibile ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA il fatto che il soggetto passivo rettifichi, prima di presentare la domanda di rimborso, la fattura da esso emessa con riferimento all'IVA che vi figura, a causa del non pagamento totale o parziale del prezzo dei beni o dei servizi da parte del destinatario della fattura medesima.
- 3) In base alle risposte alle prime due questioni: come si debba interpretare l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA al fine di determinare il momento in cui si verifica il motivo per la riduzione della base imponibile, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo e mancanza di una normativa nazionale a motivo della deroga all'articolo 90, paragrafo 1.
- 4) Come trovino applicazione le considerazioni di cui alle sentenze del 27 novembre 2017, Enzo Di Maura (C-246/16 <sup>(2)</sup>), ECLI:EU:C:2017:887, punti da 21 a 27), e del 3 luglio 2019 (UniCredit Leasing (C-242/18 <sup>(3)</sup>), ECLI:EU:C:2019:558, punti 62 e 65), visto che il diritto bulgaro non prevede condizioni specifiche per l'applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA.
- 5) Se il principio di neutralità e l'articolo 90 della direttiva IVA ostino a una prassi in materia tributaria e previdenziale che, in caso di mancato pagamento, non consente di rettificare l'imposta figurante in fattura prima che il destinatario del bene o del servizio, se si tratta di un soggetto passivo, venga messo a conoscenza dell'annullamento dell'imposta, affinché rettifichi la detrazione da esso originariamente operata.
- 6) Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva consenta di considerare che l'eventuale diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale fondi un diritto al rimborso dell'IVA versata dal fornitore oltre ai relativi interessi di mora, e a partire da quale momento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU 2018, C 22, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU 2019, C 305, pag. 18.

---

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 13 maggio 2022 — TS, HI/Ministar na zemedelieto, hranite i gorite**

**(Causa C-325/22)**

(2022/C 303/21)

*Lingua processuale: il bulgaro*

### **Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Varna

### **Parti**

Ricorrenti: TS, HI

Resistente: Ministar na zemedelieto, hranite i gorite

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se un beneficiario di un aiuto di Stato, indebitamente concesso mediante un contratto di scambio con il quale ha ottenuto terreni nell'area forestale (proprietà statale di diritto privato), sia escluso dalla definizione del concetto di «impresa» qualora, secondo i bilanci annuali, svolga un'attività economica offrendo beni e servizi sul mercato rilevante, ma, in base al considerando 127 della decisione della Commissione europea <sup>(1)</sup>, non svolge alcuna attività economica diretta o indiretta sui terreni acquisiti tramite lo scambio, in quanto il diritto nazionale prevede un divieto oggettivo che gli impedisce di riconvertire il terreno e di edificare o alienare il terreno sottratto al patrimonio forestale.
- 2) Se la disposizione dell'articolo 107 TFUE debba essere interpretata e applicata in modo tale che, con riferimento alla qualità di «impresa» e nell'applicare i criteri per le «imprese», il progetto d'investimento, quale richiesto ed effettivamente descritto, del beneficiario di un aiuto di Stato indebitamente ricevuto, da realizzarsi su un terreno, ottenuto in scambio, di proprietà statale all'interno di un'area forestale, e che costituisce il presupposto per l'avvio di un successivo procedimento di sottrazione dei terreni ottenuti attraverso l'edificazione, anche in considerazione dei dati raccolti relativamente alla prima fase — già conclusa — del procedimento amministrativo di autorizzazione preventiva, debba essere considerato come circostanza giuridicamente rilevante, nonostante si sia verificata un'oggettiva impossibilità di realizzare tale progetto d'investimento a causa della moratoria imposta dal Parlamento e della disposizione di legge successivamente introdotta contenente un espresso divieto di riconversione e di edificazione dei terreni acquisiti dallo Stato.
- 3) Se l'articolo 107 TFUE e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 <sup>(2)</sup> del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 1a, punti 2 e 4 (disposizioni complementari) dello *Zakon za darzhavnata sobstvenost*, che, ai fini della determinazione dell'importo di un aiuto di Stato ottenuto mediante uno scambio di terreni nell'area forestale (proprietà statale di diritto privato), impedisce di basarsi su un prezzo di mercato dei terreni, laddove stabilisce, per il calcolo, fattori di mercato e criteri di valutazione che portano a una differenza rispetto al valore effettivo dei terreni, e se, in tal senso, una tale normativa nazionale violi il principio di effettività.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/456 della Commissione, del 5 settembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) e SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08) al quale la Repubblica di Bulgaria ha dato attuazione nel contesto di scambi di terreni forestali [notificata con il numero C(2014) 6207].

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 maggio 2022 — Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA / Agenzia delle Entrate**

**(Causa C-341/22)**

(2022/C 303/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA

*Controricorrente:* Agenzia delle Entrate

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 <sup>(1)</sup>, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell'IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative;

- 2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l'articolo 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'IIVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'IIVA ostano ad una disciplina nazionale che con l'articolo 30, quarto comma, legge n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'IIVA di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IIVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative;
- 3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell'Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l'articolo 30, quarto comma, legge n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'IIVA di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IIVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 3 giugno 2022 — AHY / The Minister for Justice**

**(Causa C-359/22)**

(2022/C 303/23)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court

**Parti**

*Ricorrente:* AHY

*Resistente:* The Minister for Justice

**Questioni pregiudiziali**

1. Se il diritto a un ricorso effettivo avverso una «decisione di trasferimento», o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») include il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione adottata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III in ordine all'esercizio o meno, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del suo potere discrezionale di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata ad esso da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento Dublino III.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:
  - a) se ne consegua che lo Stato membro richiedente non può dare esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda di un richiedente concernente l'esercizio del potere discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
  - b) Se le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3, che impongono agli Stati membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, una delle tre forme di effetto sospensivo ai fini del ricorso avverso una decisione di trasferimento o della revisione della medesima includano l'impugnazione avverso una decisione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, recante rifiuto di esercitare la facoltà di assumere la competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: una «decisione di diniego dell'applicazione dell'articolo 17»).

- c) Qualora nessuna disposizione nazionale specifica preveda una delle tre forme di effetto sospensivo di cui all'articolo 27, paragrafo 3, in caso di impugnazione avverso una decisione di diniego dell'applicazione dell'articolo 17, se il giudice investito dell'impugnazione sia tenuto a riconoscere un effetto sospensivo, in una di tali tre forme, nel suo diritto nazionale e, in caso affermativo, quale.
- d) Se tutti i mezzi di impugnazione sospensivi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che operano come una sospensione del termine per l'esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione:

- a) se il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda con cui il richiedente ha chiesto che sia esercitato il potere discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
- b) Se il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sull'impugnazione per controllo giurisdizionale proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell'applicazione dell'articolo 17.
- c) In subordine, se un'impugnazione per controllo giurisdizionale proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell'applicazione dell'articolo 17 operi come una sospensione del termine per l'esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o produca altrimenti un effetto sospensivo sulla decisione di trasferimento.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

---

**Impugnazione proposta il 6 giugno 2022 dalla Planistat Europe e dal sig. Hervé-Patrick Charlot  
avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 aprile 2022, causa T-735/20, Planistat Europe e  
Charlot / Commissione**

**(Causa C-363/22 P)**

(2022/C 303/24)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Planistat Europe, sig. Hervé-Patrick Charlot (rappresentante: F. Martin Laprade, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Confermare la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato parzialmente ricevibile l'azione relativa al risarcimento del danno dei ricorrenti derivante dalle affermazioni calunniose;
- Annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato parzialmente prescritta l'azione dei ricorrenti e in quella in cui ha respinto la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale; conseguentemente:
- Accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione;
- Condannare la Commissione a corrispondere la somma di EUR 150 000 per il danno morale patito dal sig. Hervé-Patrick Charlot;
- Condannare la Commissione a corrispondere la somma di EUR 11 600 000 per il danno materiale patito dai ricorrenti;
- Condannare la Commissione a riconoscere pubblicamente l'errore in cui è incorsa, in quanto occorre riabilitare l'immagine e la reputazione dei ricorrenti;
- Condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.



**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.

Il primo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale: esso avrebbe snaturato il fatto che ha dato origine ai danni lamentati dai ricorrenti, tacendo la circostanza che il danno morale risultava anche dalla mediatizzazione degli addebiti formulati dinanzi alle autorità penali e indicando che il danno materiale derivava esclusivamente dalla risoluzione dei contratti conclusi con la Commissione.

Tale errore avrebbe condotto il Tribunale a dedurre, erroneamente, che una parte delle domande formulate dai ricorrenti fosse prescritta.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente la norma giuridica relativa alle modalità di calcolo del termine di prescrizione.

Il secondo motivo di impugnazione verte anch'esso su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione dell'illegalità del comportamento diffamatorio. La prima parte di tale motivo verte sulla violazione del principio fondamentale del diritto al rispetto della vita privata; la seconda parte verte sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione.

Il terzo e ultimo motivo di impugnazione verte sull'errore di diritto del Tribunale relativo all'esame dell'effettività dei danni e della sussistenza del nesso causale.

---

**Impugnazione proposta il 7 giugno 2022 dalla Air Canada avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-326/17, Air Canada / Commissione**

**(Causa C-367/22 P)**

(2022/C 303/25)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Air Canada (rappresentanti: T. Soames, avocat, e I.-Z. Prodromou-Stamoudi, dikigoros)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), o, in subordine, uno o più dei paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), dell'articolo 1;
- annullare l'articolo 3 o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda imposta alla Air Canada;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci in conformità con la sentenza della Corte; e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte e dei restanti due terzi di quelle dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:

Con il primo motivo d'impugnazione, suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare la competenza della Commissione a constatare e sanzionare una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 SEE sui collegamenti in entrata.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore manifesto di diritto ritenendo che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere applicato a comportamenti consistenti in un coordinamento dei prezzi al di fuori dell'Unione europea sulla base del solo criterio degli effetti qualificati, senza che sia necessario valutare se il comportamento abbia per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

Il Tribunale sarebbe incorso in errori manifesti di diritto nell'esaminare la valutazione della decisione degli effetti del coordinamento in relazione ai servizi di trasporto merci in entrata, in quanto: (i) avrebbe applicato in modo errato e avrebbe confuso la giurisprudenza pertinente relativa alla valutazione degli effetti anticoncorrenziali derivanti da infrazioni per oggetto del diritto della concorrenza nel contesto dell'affermazione della competenza ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE; (ii) avrebbe ritenuto che la Commissione abbia soddisfatto il criterio degli effetti qualificati mentre non ha adempiuto al proprio obbligo di valutare adeguatamente o del tutto gli elementi probatori necessari a stabilire la competenza sui collegamenti in entrata per soddisfare tale criterio nella sua decisione; (iii) avrebbe errato nell'invertire l'onere della prova applicabile e nel contestare l'asserita incapacità della Air Canada di confutare l'esistenza di effetti che la decisione non ha mai constatato; (iv) avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione su come e perché il criterio degli effetti qualificati fosse presumibilmente soddisfatto; (v) avrebbe violato i diritti della difesa della Air Canada valutando la legittimità della decisione sulla base di argomentazioni, interpretazioni e analisi presentate per la prima volta nel corso del procedimento di annullamento; (vi) avrebbe applicato in modo errato e avrebbe confuso la giurisprudenza pertinente relativa all'infrazione unica e continuata, e (vii) non avrebbe riesaminato adeguatamente la valutazione della decisione sugli effetti dell'infrazione unica e continuata nel suo complesso.

Con il secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente deduce errori manifesti di diritto nella valutazione da parte del Tribunale della responsabilità dell'Air Canada su collegamenti che questa non ha mai operato o che non avrebbe potuto legittimamente operare, in quanto esso: (i) avrebbe sostituito il ragionamento della Commissione nella decisione con il proprio e, così facendo, avrebbe adottato una posizione contraria all'effettivo testo della decisione stessa; (ii) avrebbe violato i diritti della difesa dell'Air Canada basandosi su argomenti, interpretazioni e analisi che non sono mai stati presentati all'Air Canada durante il procedimento amministrativo; (iii) avrebbe omesso di motivare in modo sufficientemente chiaro e inequivocabile le ragioni per cui è giunto alle sue conclusioni finali; e (iv) si sarebbe basato su una giurisprudenza non pertinente e, in ogni caso, l'avrebbe applicata erroneamente.

Con il terzo motivo d'impugnazione, la ricorrente deduce errori manifesti di diritto nel fatto che il Tribunale non avrebbe valutato d'ufficio l'incompetenza *ratione temporis* della Commissione ad infliggere ammende all'Air Canada dopo la scadenza del termine di prescrizione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) l'8 giugno 2022 —  
Skatteministeriet / Danish Fluid System Technologies A/S**

**(Causa C-368/22)**

(2022/C 303/26)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Vestre Landsret

**Parti**

Attore: Skatteministeriet (Ministero delle imposte danese)

Convenuta: Danish Fluid System Technologies A/S

**Questioni pregiudiziali**

Se la sottovoce 7307 22 10 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, come modificata dall'allegato I del regolamento (UE) n. 861/2010 <sup>(1)</sup> della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che essa comprende merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

---

<sup>(1)</sup> GU 2010 L 284, pag. 1.

**Impugnazione proposta l'8 giugno 2022 dalla Air France SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-338/17, Air France / Commissione europea**

**(Causa C-369/22 P)**

(2022/C 303/27)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Air France SA (rappresentanti: A. Wachsmann, M. Blayney, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- In via principale,
  - annullare in toto la sentenza impugnata;
  - di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39258 — *Trasporto aereo di merci*), nella parte in cui riguarda la Air France SA, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, in quanto tale decisione impone un'ammenda alla Air France SA; e
- in subordine, ridurre ad un importo adeguato, sulla base dell'articolo 261 TFUE, l'ammenda di EUR 182 920 000 inflitta in solido alla Air France-KLM e alla Air France SA, dall'articolo 3 b) della decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39258 — *Trasporto aereo di merci*);
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, incluse quelle sostenute dalla Air France SA dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione su fonda su un motivo di annullamento in via principale e due motivi di riforma dedotti in subordine.

In via principale, la Air France SA sostiene, con un primo motivo, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la competenza della Commissione ad applicare l'articolo 101 TFUE ai servizi in entrata (inbound), vale a dire da un paese terzo verso il SEE. La Air France SA asserisce che l'analisi degli effetti qualificati sarebbe viziata da errori di diritto e che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione.

In subordine, la Air France SA afferma, con un secondo motivo, che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione e il principio di parità di trattamento relativamente alla presa in considerazione dei regimi di regolamentazione.

Con il suo terzo ed ultimo motivo, la Air France SA asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, operando un'inversione dell'onere della prova, nel ritenere che la Air France SA abbia partecipato ininterrottamente all'infrazione tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006.

---

**Impugnazione proposta l'8 giugno 2022 dalla Air France-KLM avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-337/17, Air France-KLM / Commissione europea**

**(Causa C-370/22 P)**

(2022/C 303/28)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Air France-KLM (rappresentanti: A. Wachsmann, M. Blayney, avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- In via principale,
  - annullare in toto la sentenza impugnata;
  - di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la Air France-KLM SA, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, in quanto tale decisione impone un'ammenda alla Air France-KLM SA;
- e
- in subordine, ridurre ad un importo adeguato, sulla base dell'articolo 261 TFUE, l'ammenda di EUR 307 360 000 inflitta in solido alla Air France-KLM e, da un lato, alla Air France SA e, dall'altro, alla KLM, dagli articoli 3 b) e 3 d) della decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci);
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, incluse quelle sostenute dalla Air France-KLM SA dinanzi al Tribunale.

## Motivi e principali argomenti

L'impugnazione su fonda su un motivo di annullamento in via principale, un motivo d'annullamento in subordine e due motivi di riforma dedotti in via di ulteriore subordine.

In via principale, la Air France-KLM sostiene, con un primo motivo, che la sentenza impugnata confermerebbe erroneamente l'imputazione delle pratiche della Air France e di parte delle pratiche della società Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV («KLM»). La Air France-KLM chiede l'annullamento della decisione a tale titolo.

In subordine, la Air France-KLM afferma, con un secondo motivo, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la competenza della Commissione ad applicare l'articolo 101 TFUE ai servizi in entrata (inbound), vale a dire da un paese terzo verso il SEE. La Air France-KLM asserisce che l'analisi degli effetti qualificati sarebbe viziata da errori di diritto e che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione. La Air France-KLM chiede l'annullamento della decisione a tale titolo.

In via di ulteriore subordine, la Air France-KLM sostiene, con un terzo motivo, che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione e il principio di parità di trattamento relativamente alla presa in considerazione dei regimi di regolamentazione.

Con il suo quarto ed ultimo motivo, la Air France-KLM asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, operando un'inversione dell'onere della prova, nel ritenere che la Air France abbia partecipato ininterrottamente all'infrazione tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla LATAM Airlines Group SA e dalla Lan Cargo SA  
avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-344/17,  
Latam Airlines Group e Lan Cargo / Commissione**

**(Causa C-375/22 P)**

(2022/C 303/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

**Ricorrenti:** LATAM Airlines Group SA e Lan Cargo SA (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, e W. Sparks, advocaat)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia;

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di annullamento;
- annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda le ricorrenti. In subordine, annullare parzialmente la decisione e ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti all'importo che la Corte reputi adeguato;
- in subordine, ove la Corte ritenga di non potersi pronunciare in via definitiva, rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi d'impugnazione:

Il primo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel determinare le conseguenze giuridiche dell'accoglimento del primo motivo. Invece di procedere all'annullamento integrale della decisione, il Tribunale avrebbe annullato la decisione solo parzialmente, senza verificare se gli elementi in base ai quali le ricorrenti sono state dichiarate non responsabili fossero scindibili, nonostante una chiara giurisprudenza che definisce questo come il criterio pertinente.

Il secondo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere il sesto motivo sui diritti della difesa, relativo all'omissione da parte della Commissione di fornire le ragioni per le quali essa non ha agito nei confronti di altre compagnie aeree e di un fornitore di servizi. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato il chiaro senso delle prove nel valutare l'email datata 22 luglio 2005, senza tenere conto del fatto che gli elementi chiave su cui si basa il Tribunale erano azioni di compagnie aeree contro le quali la Commissione ha ritirato le accuse dopo la comunicazione degli addebiti.

Il terzo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere la terza parte del quarto motivo (primo capo) in relazione alla competenza della Commissione ad effettuare determinate constatazioni.

Il quarto motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere la terza parte del quarto motivo (secondo capo) in relazione all'ambiguità della decisione per quanto riguarda la portata geografica dell'infrazione.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale  
(Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-341/17, British Airways / Commissione**

**(Causa C-378/22 P)**

(2022/C 303/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* British Airways plc (rappresentanti: A. Lyle-Smythe e R. O'Donoghue, advocaten, T. Sebastian, Barrister)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata integralmente o, in subordine, parzialmente nella parte in cui respinge il terzo motivo della ricorrente e la seconda parte del settimo motivo della ricorrente;

- ove la sentenza impugnata non sia annullata integralmente, annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza nella parte in cui riguarda il quarto motivo della ricorrente e la seconda parte del settimo motivo della ricorrente;
- annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione») in tutto o in parte, segnatamente la prima frase del considerando 1045 e del considerando 1046 nella sua interezza; e
- aggiungere le spese in favore della ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede di annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha statuito sulla domanda della ricorrente di annullare, in tutto o in parte, la decisione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda sui tre motivi seguenti.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione e non avrebbe identificato alcun effetto qualificato sulla concorrenza nell'Unione europea o nel SEE. Tale motivo si suddivide in due parti. La prima verte sul fatto che la sommaria motivazione fornita dalla Commissione sarebbe stata del tutto insufficiente e che il Tribunale avrebbe errato nel sostituire illegittimamente la propria motivazione dettagliata a tale motivazione. La seconda verte sul fatto che la motivazione della Commissione che sarebbe stata sostituita sarebbe in ogni caso insufficiente in quanto omette di identificare un effetto rilevante e sufficiente sulla concorrenza nell'Unione o nel SEE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nelle sue conclusioni circa gli effetti sui prezzi per i mercati dei beni a valle nell'Unione o nel SEE. Il Tribunale avrebbe distorto le prove sottopostegli, facendo gravare a torto l'onere della prova sulla ricorrente al fine di confutare asserzioni materiali fattuali ed avrebbe oltrepassato la propria competenza sostituendo la propria motivazione a quella del tutto diversa della Commissione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe male interpretato la decisione suddetta, basandosi su taluni aspetti di un'infrazione singola e continuata, che ha prodotto effetti nell'Unione o nel SEE per stabilire la competenza su distinti comportamenti posti in essere all'estero, per i quali non era dimostrato avessero esplicito effetti qualificati nel territorio dell'Unione o del SEE.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Singapore Airlines Ltd e dalla Singapore Airlines Cargo Pte Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-350/17, Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo / Commissione**

**(Causa C-379/22 P)**

(2022/C 303/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

**Ricorrenti:** Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (rappresentanti: J.-P. Poitras e J. Wileur, avocats, e J. Ruiz Calzado, abogado)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, integralmente o parzialmente;



- annullare integralmente la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda le ricorrenti o, in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui:
- l'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) e r), e paragrafo 3, lettere q) e r), della decisione si fonda sulla competenza della Commissione ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata nell'Unione europea e nel SEE e, conseguentemente, ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti a EUR 64 600 000 o all'importo che la Corte reputi adeguato;
- nella decisione viene affermato che il comportamento adottato nell'ambito dell'alleanza WOW è parte della violazione unica e continuata e, conseguentemente, ridurre ulteriormente del 15 % l'ammenda imposta alle ricorrenti in base all'analisi operata dal Tribunale del limitato coinvolgimento o su qualunque altra base la Corte giudichi adeguata;
- nella decisione si conclude che il comportamento relativo alle commissioni sui sovrapprezzi è parte dell'infrazione unica e continuata e, conseguentemente, ridurre ulteriormente del 15 % l'ammenda imposta alle ricorrenti conformemente all'approccio del coinvolgimento limitato adottato sia nella decisione che nella sentenza impugnata o a qualunque altro importo la Corte giudichi adeguato;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere r) e s), e paragrafo 4, lettere r) e s), della decisione e ridurre ulteriormente del 15 % l'ammenda inflitta alle ricorrenti applicando lo stesso metodo utilizzato dal Tribunale per ridurre le rispettive ammende nelle cause Cathay Pacific Airways Ltd/Commissione (T-343/17, EU:T:2022:184) e Japan Airlines Co. Ltd/Commissione (T-340/17, EU:T:2022:181);
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e dei restanti due terzi delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti si fondano su quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto nella sua valutazione della competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto e su un difetto di motivazione nella valutazione del comportamento nel contesto di una joint venture globale favorevole alla concorrenza e conforme alla legge.

Terzo motivo, vertente su vari errori di diritto relativi alla valutazione se il coordinamento tra concorrenti della loro posizione in risposta a controversie attuali o potenziali configuri una restrizione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE «per oggetto».

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per non aver rilevato d'ufficio un motivo d'ordine pubblico in relazione al difetto di competenza della Commissione ad infliggere sanzioni.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Deutsche Lufthansa AG, dalla Lufthansa Cargo AG e dalla Swiss International Air Lines AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-342/17, Deutsche Lufthansa e a. / Commissione**

**(Causa C-380/22 P)**

(2022/C 303/32)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

**Ricorrenti:** Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG (rappresentanti: Völcker, Rechtsanwalt, e R. Benditz, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci);
- in subordine, se ritenuto necessario, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame in conformità con la sentenza della Corte;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti, sia per il presente procedimento che per il procedimento dinanzi al Tribunale; e
- adottare qualunque altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono un motivo composto da quattro parti.

Prima parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto per non aver dimostrato che il comportamento restringa la «concorrenza all'interno del mercato interno» ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Seconda parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nel concludere che la Commissione fosse autorizzata a prendere in considerazione gli effetti di un'infrazione unica e continuata nel suo complesso.

Terza parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe a torto sostituito la propria valutazione degli effetti qualificati a quella della Commissione.

Quarta parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nel ritenere che i fatti rilevanti diano luogo a effetti immediati, sostanziali e prevedibili nell'ambito del test degli effetti qualificati.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Japan Airlines Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-340/17, Japan Airlines / Commissione**

**(Causa C-381/22 P)**

(2022/C 303/33)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Japan Airlines Co. Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis, avocat, K. Van Hove, advocaat, e R Burton, Solicitor)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE si applicano ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi;

- annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione») nella sua interezza o, in subordine, annullare la decisione nella parte in cui conclude che l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE si applicano ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi e ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente ad un importo pari a EUR 26 775 000 o all'importo che la Corte reputi adeguato;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del presente procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

Nella sua impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto rifiutando di esaminare il motivo della ricorrente secondo cui la decisione viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE vietando comportamenti relativi a servizi di trasporto aereo di merci in entrata che non restringono la concorrenza all'interno del SEE e, invece, basandosi erroneamente sul concetto di diritto pubblico internazionale degli effetti qualificati per stabilire la competenza della Commissione ai sensi del diritto dell'Unione; e

in subordine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'applicare il criterio degli effetti qualificati ritenendo che la Commissione fosse competente ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE in relazione ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi.

---

### **Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Cathay Pacific Airways Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-343/17, Cathay Pacific Airways / Commissione**

**(Causa C-382/22 P)**

(2022/C 303/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Cathay Pacific Airways Ltd (rappresentanti: J. Flynn, Solicitor, M. Rees e E. Estellon, avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata;
- accogliere le restanti conclusioni della sentenza impugnata;
- annullare ogni altra constatazione di infrazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- annullare l'importo differenziale dell'ammenda imposta alla ricorrente dall'articolo 3 della decisione; o

- in subordine, annullare o ridurre, in base all'articolo 261 TFUE, l'importo differenziale dell'ammenda imposta alla ricorrente, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito sulla base di errori oggettivi nel fondamento e nella motivazione della sentenza impugnata; e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito la competenza dell'Unione su comportamenti relativi a voli in entrata, vale a dire servizi di trasporto aereo di merci da paesi terzi verso il SEE.

Con il secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato e non avrebbe correttamente applicato la cosiddetta «State Compulsion Defence» [argomento difensivo dell'imposizione da parte dello Stato] fatta valere dalla ricorrente né avrebbe tenuto nella debita considerazione i principi di cortesia internazionale e di non ingerenza negli affari di un terzo Stato sovrano.

Con il terzo motivo d'impugnazione, la ricorrente asserisce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente, avendo deciso di annullare parzialmente le infrazioni per prescrizione.

Con il quarto motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione adeguata per la sua conclusione che la ricorrente avesse partecipato all'infrazione unica e continuata ed avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

Con il quinto motivo d'impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel suo approccio riguardo alle prove non direttamente correlate alle infrazioni ora attribuite alla ricorrente e non avrebbe fornito una motivazione convincente in relazione a tutti gli elementi di prova nella conclusione secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato all'infrazione unica e continuata.

Con il sesto motivo d'impugnazione, la ricorrente adduce che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che il rifiuto della ricorrente di pagare commissioni violasse l'articolo 101 TFUE e/o fosse parte dell'infrazione unica e continuata.

---

### Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-384/22)

(2022/C 303/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

### Conclusioni del ricorrente

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom<sup>(1)</sup>, o comunque avendo omesso di comunicare dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 106 di detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 106 della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva di cui sopra entro e non oltre il 6 febbraio 2018, e comunicare tali disposizioni alla Commissione.

Dato che il Regno di Spagna non ha ancora recepito nell'ordinamento spagnolo tutte le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, come prescritto dall'articolo 106 di quest'ultima, o comunque non ha comunicato alla Commissione dette disposizioni, la Commissione ha deciso, il 9 febbraio 2022, di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiari, a norma dell'articolo 258, secondo comma, TFUE, che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 106 della direttiva 2013/59/Euratom.

(<sup>1</sup>) GU 2014, L 13, pag. 1.

---

### **Impugnazione proposta il 13 giugno 2022 dalla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-325/17, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione**

**(Causa C-385/22 P)**

(2022/C 303/36)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, advocaten)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che la Commissione è competente ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata nei collegamenti SEE-paesi terzi; e
- annullare integralmente la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»); o
- in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE relativamente ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata nei collegamenti SEE-paesi terzi; e
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione nel concludere che i servizi di trasporto aereo di merci in entrata ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Prima parte del motivo: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l'articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasporto aereo di merci in entrata hanno prodotto rilevanti effetti nel SEE.

Seconda parte del motivo: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l'articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasposto aereo di merci in entrata hanno prodotto probabili effetti nel SEE.

Terza parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto fondandosi su argomenti e prove non forniti dalla Commissione.

Quarta parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l'articolo 101 TFUE nel concludere che l'infrazione unica e continuata possa estendere la competenza della Commissione a comportamenti esterni al SEE.

---

**Impugnazione proposta il 13 giugno 2022 dalla Martinair Holland NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-323/17, Martinair Holland / Commissione**

**(Causa C-386/22 P)**

(2022/C 303/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Martinair Holland NV (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, advocaten)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che la Commissione è competente ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasposto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi; e
- annullare integralmente la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»); o
- in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui ritiene che la ricorrente abbia violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi; e
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione concludendo che i servizi di trasporto merci in entrata rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Prima parte: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato l'articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasporto merci in entrata hanno prodotto effetti rilevanti nel SEE.

Seconda parte: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato l'articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasporto merci in entrata hanno prodotto probabili effetti nel SEE.

Terza parte: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto basandosi su argomenti e prove non forniti dalla Commissione.

Quarta parte: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato l'articolo 101 TFUE concludendo che l'infrazione unica e continuata può estendere la competenza della Commissione a comportamenti al di fuori del SEE.

---

**Impugnazione proposta il 16 giugno 2022 dalla Cargolux Airlines International SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-334/17, Cargolux Airlines / Commissione**

**(Causa C-401/22 P)**

(2022/C 303/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Cargolux Airlines International SA (rappresentante: E. Aliende Rodríguez, abogada)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- in via principale, annullare integralmente l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente e la condotta relativa alle commissioni e/o al sovrapprezzo di sicurezza, e/o annullare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente e ai collegamenti in entrata, e in ogni caso ridurre di conseguenza l'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 3, lettera f), della decisione;
- annullare integralmente o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 3, lettera f), della decisione;
- in subordine, qualora la Corte ritenga di non poter emettere una sentenza definitiva, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale; e
- adottare ogni altro provvedimento che risulti appropriato nelle circostanze del caso di specie.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi.



Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto sostenendo la competenza della Commissione a constatare e sanzionare una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo di merci da paesi terzi verso paesi all'interno del SEE (ossia i collegamenti in entrata). In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato per affermare la propria competenza sulla base del diritto internazionale pubblico e non del diritto dell'Unione europea e, in ogni caso, ha applicato erroneamente il criterio degli effetti qualificati ai sensi del diritto internazionale pubblico.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare la conclusione della Commissione secondo cui la condotta a cui la ricorrente ha partecipato costituiva un'infrazione per oggetto. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel confermare la conclusione della Commissione secondo cui la condotta relativa al mancato pagamento delle commissioni sui sovrapprezzi configurava un'infrazione per oggetto.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver erroneamente indicato e applicato il criterio giuridico per stabilire un'infrazione unica e continuata e per aver erroneamente confermato la decisione che sanzionava la ricorrente per tale infrazione unica e continuata. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione abbia correttamente accertato la natura complementare e continuativa delle condotte costituenti l'infrazione unica e continuata.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, in subordine, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo la ricorrente responsabile di tutti gli aspetti dell'infrazione unica e continuata quando in realtà la sua partecipazione è stata limitata, tra l'altro violando il principio di parità di trattamento per quanto riguarda la sua valutazione della partecipazione della ricorrente al mancato pagamento delle commissioni sui sovrapprezzi, e stabilendo erroneamente la partecipazione continuata della ricorrente al sovrapprezzo di sicurezza in periodi per i quali non è stata fornita alcuna prova di tale partecipazione.

---

**Impugnazione proposta il 17 giugno 2022 dalla SAS Cargo Group A/S, dalla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e dalla SAS AB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-324/17, SAS Cargo Group e a. / Commissione**

**(Causa C-403/22 P)**

(2022/C 303/39)

*Lingua processuale: l'inglese*

## **Parti**

**Ricorrenti:** SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark Norway-Sweden e SAS AB (rappresentanti: B. Creve e M. Kofmann, advokater, e J. Killick e G. Forwood, avocats)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione europea

## **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di annullamento delle ricorrenti;
- annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta;
- in subordine, rinviare la questione al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; e
- condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo d'impugnazione, vertente su errori di diritto relativi alla violazione dei diritti della difesa e del diritto di accesso al fascicolo per non aver dato accesso alle prove a carico e a discarico.

Secondo motivo d'impugnazione, vertente su errori di diritto relativi al diritto di essere sentiti in merito al criterio degli effetti qualificati e ai collegamenti in entrata.

Terzo motivo d'impugnazione, vertente su errori di diritto relativi all'applicazione del criterio degli effetti qualificati.

Quarto motivo d'impugnazione, vertente su errori di diritto relativi all'infrazione unica e continuata.

Quinto motivo d'impugnazione, vertente su errori di diritto relativi all'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza giurisdizionale di merito a determinare l'ammenda.

---

# TRIBUNALE

## Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Dumitrescu e Schwarz / Commissione

(Causa T-531/16) <sup>(1)</sup>

*(«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuale – Luogo di origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza che separa la sede di servizio dalla capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza»)*

(2022/C 303/40)

Lingua processuale: il francese

### Parti

**Ricorrenti:** Vasile Dumitrescu (Berchem Sainte Agathe, Belgio), Guido Schwarz (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocatata)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e T. Bohr, agenti)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

### Oggetto

Domande basate sull'articolo 270 TFUE e dirette all'annullamento delle decisioni di ridurre, a partire dal 1° gennaio 2014, il rimborso delle spese di viaggio annuale affinché i ricorrenti possano conservare una relazione con il loro luogo di origine nonché alla condanna della Commissione al rimborso delle spese di viaggio annuale verso il loro luogo di origine comprendenti le loro spese effettive.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sig.ri. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz sono condannati a farsi carico delle loro spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-7/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

## Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YT e YU/Commissione

(Causa T-532/16) <sup>(1)</sup>

*(«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuali – Luogo di origine situato in un paese terzo – Indennità forfettaria calcolata in base alla distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza»)*

(2022/C 303/41)

Lingua processuale: il francese

### Parti

**Ricorrenti:** YT, YU (rappresentanti: J. N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, T. Van Lysebeth e N. Maes, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e T. Bohr, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

### Oggetto

Domande fondate sull'articolo 270 TFUE e dirette all'annullamento delle decisioni di ridurre, a partire dal 1° gennaio 2014, il rimborso delle spese di viaggio annuali, affinché le ricorrenti possano mantenere un rapporto con il loro luogo di origine.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) YT e YU sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-8/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

---

### Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YV e a./Commissione

(Causa T-533/16) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuali – Luogo di origine situato in un paese terzo – Indennità forfettaria calcolata in base alla distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza»)**

(2022/C 303/42)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrenti:* YV, YW, YZ (rappresentanti: J. N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, T. Van Lysebeth e N. Maes, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e T. Bohr, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva et M. Ecker, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

### Oggetto

Domande fondate sull'articolo 270 TFUE e dirette all'annullamento delle decisioni di ridurre o sopprimere, a partire dal 1° gennaio 2014, il rimborso delle spese di viaggio annuali, affinché i ricorrenti possano mantenere un rapporto con il loro luogo di origine.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) YV, YW e YZ sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-10/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Schaffrin/Commissione**

(Causa T-538/16) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso annuale delle spese di viaggio – Luogo d'origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza»)**

(2022/C 303/43)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Dora Schaffrin (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Müller-Trawinski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e G. Gattinara, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e S. Seyr, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il rimborso annuale delle spese di viaggio, affinché la ricorrente possa mantenere un rapporto con il proprio luogo d'origine, e, dall'altro, a che sia ingiunto alla Commissione di rivedere l'importo del pagamento forfettario annuale di tali spese di viaggio.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Dora Schaffrin è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 127 del 20.4.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-15/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — YY e ZA / Corte di giustizia dell'Unione europea**

(Causa T-545/16) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso delle spese di viaggio annuale – Luogo di origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato in base alla distanza tra il luogo della sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza»)**

(2022/C 303/44)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: YY e ZA (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, T. Van Lysebeth e N. Maes, avvocati)

*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

### Oggetto

Domande fondate sull'articolo 270 TFUE e dirette ad ottenere l'annullamento delle decisioni di ridurre o sopprimere, dal 1° gennaio 2014, il rimborso delle spese di viaggio annuale, affinché i ricorrenti possano mantenere un rapporto con il loro luogo di origine.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) YY e ZA sono condannati a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 4.5.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-36/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

### Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Italia/Commissione

(Causa T-357/19) (<sup>1</sup>)

**[«FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” in Italia – Decisione che approva il contributo finanziario del FESR al “Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche” – Inammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Nozione di “IVA recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA”]**

(2022/C 303/45)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: L. Mantl e F. Tomat, agenti)

*Intervenienti a sostegno della ricorrente:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e O. Serdula, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: I. Herranz Elizalde, agente)

### Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione, del 3 aprile 2019, che approva il contributo finanziario al «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche» selezionato nel quadro dei programmi operativi «POR Abruzzo FESR 2014-2020», «Basilicata», «POR Calabria FESR FSE», «Campania», «POR Emilia Romagna FESR», «POR Lazio FESR», «POR Liguria FESR», «POR Lombardia FESR», «POR Marche FESR 2014-2020», «POR Piemonte FESR», «POR Puglia FESR-FSE», «POR Sardegna FESR», «Sicilia», «Toscana», «POR Umbria FESR», «POR Veneto FESR 2014-2020» e «Imprese e competitività» in Italia, nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell'Unione europea le spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

**Dispositivo**

- 1) La decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione, del 3 aprile 2019, che approva il contributo finanziario al «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche» selezionato nel quadro dei programmi operativi «POR Abruzzo FESR 2014-2020», «Basilicata», «POR Calabria FESR FSE», «Campania», «POR Emilia Romagna FESR», «POR Lazio FESR», «POR Liguria FESR», «POR Lombardia FESR», «POR Marche FESR 2014-2020», «POR Piemonte FESR», «POR Puglia FESR-FSE», «POR Sardegna FESR», «Sicilia», «Toscana», «POR Umbria FESR», «POR Veneto FESR 2014-2020» e «Imprese e competitività» in Italia, è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell'Unione europea le spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto.
- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana.
- 3) La Repubblica ceca e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 263 del 5.8.2019.

---

**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — thyssenkrupp/Commissione**

(Causa T-584/19) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e distribuzione di acciaio piatto al carbonio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione»)*

(2022/C 303/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* thyssenkrupp AG (Duisburg e Essen, Germania) (rappresentanti: M. Klusmann, J. Ziebarth e M. Dästner, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, T. Franchoo, I. Zaloguin e C. Sjödin, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2019) 4228 final, dell'11 giugno 2019, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (caso M.8713 — Tata Steel/thyssenkrupp/JV).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La thyssenkrupp AG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 21.10.2019.



**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Ryanair / Commissione (Finnair II; Covid-19)**(Causa T-657/20) <sup>(1)</sup>

*(«Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia a Finnair nel contesto della pandemia COVID-19 – Ricapitalizzazione di una compagnia aerea effettuata dai suoi proprietari pubblici e privati proporzionalmente alla struttura proprietaria esistente – Decisione di non sollevare obiezioni – Inquadramento temporaneo delle misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro – Deroga a talune esigenze dell'inquadramento temporaneo – Mancato bilanciamento degli effetti benefici dell'aiuto con i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione»)*

(2022/C 303/47)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin e P. Dodeller, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e A. Laine, agenti)

**Oggetto**

Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, con il quale la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2020) 3970 final della Commissione europea, del 9 giugno 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57410 (2020/N) — Finlandia COVID-19: Ricapitalizzazione di Finnair.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ryanair DAC è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica francese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 433 del 14.12.2020.

**Sentenza del Tribunale 22 giugno 2022 — Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)**(Causa T-739/20) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea – Decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo WATERFORD – Ricorso di annullamento – Articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità – Marchio tale da indurre il pubblico in errore – Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»]*

(2022/C 303/48)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Unite the Union (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: B. O'Connor e M. Hommé, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: WWRD Ireland IPCO LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Mortelé e B. Lieben, avvocati)

### Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 settembre 2020 (procedimento R 2683/2019-2)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Unite the Union è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla WWRD Ireland IPCO LLC.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 62 del 22.2.2021.

---

### Sentenza del Tribunale 22 giugno 2022 — Beveland/EUIPO — Super B (BUCANERO)

(Causa T-29/21) (<sup>1</sup>)

*(«Marchio dell'Unione europea – Decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo BUCANERO – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Forma che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo – Prova dell'uso effettivo»)*

(2022/C 303/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Beveland, SA (Sant Joan les Fonts, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Super B, SL (Talavera de la Reina, Spagna) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocatessa)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2020 (procedimento R 1046/2020-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Beveland e la Super B.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Beveland, SA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 79 dell'8.3.2021.

**Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — QI/ Commissione**(Causa T-122/21) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2018 e 2019 – Valutazione insoddisfacente delle prestazioni d'inquadramento – Disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto – Procedura di convalida – Principio d'imparzialità – Errore manifesto di valutazione»)**

(2022/C 303/50)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: QI (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e L. Hohenacker, agenti)

**Oggetto**

Con ricorso, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2022, basato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento dei suoi rapporti informativi redatti a titolo degli esercizi di valutazione 2018 e 2019 nonché della decisione del 16 novembre 2020 che respinge il suo reclamo avverso tali rapporti.

**Dispositivo**

- 1) Il rapporto informativo di QI redatto a titolo dell'esercizio di valutazione 2019 è annullato.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 19.4.2021.

**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Puma/EUIPO — V. Fraas (FRAAS)**(Causa T-329/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo FRAAS – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti relativamente ai quali il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell'uso effettivo»]**

(2022/C 303/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: V. Fraas GmbH (Helmbrechts/Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e F. Tyra, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso, fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 marzo 2021 (procedimento R 2714/2019-5).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Puma SE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla V. Fraas GmbH nell'ambito del presente procedimento.

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 26.7.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE)**

(Causa T-356/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo HYPERCORE – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore HIPERCOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 303/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Future Motion, Inc. (Santa Cruz, California, Stati Uniti) (rappresentante: F.-M. Orou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 aprile 2021 (procedimento R 1229/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra El Corte Inglés e Future Motion.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1229/2020-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Future Motion, Inc.
- 3) El Corte Inglés, SA sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 16.8.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Haswani / Consiglio**

(Causa T-479/21) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Errore di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo»)**

(2022/C 303/53)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso il ricorrente chiede, da un lato, in base all'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella misura in cui tali atti mantengono il suo nominativo negli elenchi allegati ai citati atti, e, d'altro lato, in base all'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che egli avrebbe patito a causa dell'adozione dei summenzionati atti.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. George Haswani è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 412 dell'11.10.2021.

---

### Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Kubara / EUIPO (good calories)

(Causa T-602/21) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo good calories – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»]**

(2022/C 303/54)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: A. Suskiewicz, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

### Oggetto

Ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, con cui la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 2167/2020-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kubara sp. z o.o. è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 462 del 15.11.2021.

**Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022 — Tequila Revolución/EUIPO — Horizons Group (London) (Revolution Vodka)**

(Causa T-628/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Revolution Vodka – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TEQUILA REVOLUCIÓN – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un uso effettivo – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»]**

(2022/C 303/55)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. (Città del Messico (Messico) (rappresentante: M. Pomares Caballero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: Pétrequin e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Horizons Group (London) Ltd (Reading, Regno Unito)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 luglio 2021 (procedimento R 2266/2020-5).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 490 del 6.12.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2022 — bonnanwalt / EUIPO — Bayerischer Rundfunk e a. (tagesschau)**

(Causa T-83/20) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo tagesschau – Declaratoria parziale di decadenza – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità»)**

(2022/C 303/56)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Bonn, Germania) (rappresentante: T. Wendt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Bayerischer Rundfunk (Monaco, Germania) e gli ulteriori otto intervenienti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentante: B. Krause, avvocat)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 dicembre 2019 (procedimento R 1487/2019-2).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 114 del 6.4.2020.

---

**Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2022 — Daimler/Commissione**

(Causa T-509/20) (<sup>1</sup>)

**[«Ambiente – Regolamento (UE) 2019/631 – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 – Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 – Emissioni di anidride carbonica – Metodo di prova – Autovetture – Modifica della decisione impugnata per quanto riguarda la ricorrente – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»]**

(2022/C 303/57)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e K. Talabér-Ritz, agenti)

**Oggetto**

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2020, la ricorrente ha proposto il ricorso in questione fondato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 227, pag. 37).

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Commissione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Daimler AG.

---

(<sup>1</sup>) GU C 320 del 28.9.2020.

---

**Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2022 — FZ e a. / Commissione**

(Causa T-236/21) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Dovere di sollecitudine – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)**

(2022/C 303/58)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: FZ e gli altri 15 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: J.-N. Louis e N. Maes, avvocati)



Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, I. Melo Sampaio e A.-C. Simon, agenti)

### Oggetto

Con il loro ricorso basato sull'articolo 270 TFUE, i ricorrenti chiedono l'annullamento dei loro fogli paga del mese di luglio 2020 stabiliti dalla Commissione europea, con cui si è deciso di applicare, per la prima volta, coefficienti correttivi fissati con effetto retroattivo al 1° ottobre 2019 e al 1° gennaio 2020.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) FZ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 242 del 21.6.2021.

---

### Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2022 — FJ e a. / SEAE

(Causa T-246/21) <sup>(1)</sup>

*(«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Dovere di sollecitudine – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)*

(2022/C 303/59)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrenti: FJ e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: J.-N. Louis e N. Maes, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

### Oggetto

Con il ricorso basato sull'articolo 270 TFUE, i ricorrenti chiedono l'annullamento dei loro fogli paga del mese di luglio 2020 stabiliti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con cui si è deciso, per la prima volta, di applicare coefficienti correttivi fissati, con effetto retroattivo, al 1° ottobre 2019 e al 1° gennaio 2020.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) FJ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 242 del 21.6.2021.

**Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2022 — Mendes de Almeida/Consiglio****(Causa T-334/21) <sup>(1)</sup>****(«Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l'Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta»)**

(2022/C 303/60)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

**Ricorrente:** Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portogallo) (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos, M. Marques de Carvalho e P. Almeida Sande, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Pleśniak e J. Gil, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18), nella parte in cui essa nomina il sig. José Eduardo Moreira Alves d'Oliveira Guerra quale procuratore europeo della Procura europea, nonché l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 marzo 2021 recante rigetto del suo reclamo proposto il 10 febbraio 2021 avverso la decisione impugnata

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Ana Carla Mendes de Almeida è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2022 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione****(Causa T-493/21) <sup>(1)</sup>****(«Ricorso di annullamento – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Domanda di escussione di una garanzia bancaria da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Visto del capo della delegazione dell'Unione nello Stato terzo – Incompetenza»)**

(2022/C 303/61)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Sciaudone e D. Luff, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e T. Van Noyen, agenti)

**Oggetto**

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l'annullamento del visto apposto il 29 aprile 2021 dalla delegazione dell'Unione europea ad Ankara (Turchia) sulla lettera di escussione della garanzia bancaria del Ministero turco della Scienza, dell'Industria e della Tecnologia.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 452 dell'8.11.2021.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 — Ismailova/Consiglio****(Causa T-234/22 R)**

**(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza – Bilanciamento degli interessi»)**

**(2022/C 303/62)***Lingua processuale: il francese***Parti**

**Ricorrente:** Gulbakhor Ismailova (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d'Esnon, avvocato)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

**Oggetto**

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell'esecuzione, da un lato, di due atti con i quali sono stati modificati i criteri di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sono oggetto di misure restrittive per via del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e, dall'altro, di due atti con i quali è stato aggiunto il suo nome in tale elenco. In particolare, la ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), nella parte in cui tale atto la riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della decisione 2022/582, nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/581, nella parte in cui tale atto la riguarda, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330; e, in terzo luogo, che il Consiglio dell'Unione europea sia condannato a versarle la somma di EUR 20 000 a titolo di spese dalla medesima sostenute per la difesa dei propri interessi.

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
  - 2) Le spese sono riservate.
-

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 — Narzieva/Consiglio****(Causa T-238/22 R)**

**(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza – Bilanciamento degli interessi»)**

(2022/C 303/63)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Saodat Narzieva (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d'Esnon, avvocato)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e B. Driessen, agenti)

**Oggetto**

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell'esecuzione, da un lato, di due atti con i quali sono stati modificati i criteri di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sono oggetto di misure restrittive per via del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e, dall'altro, di due atti con i quali è stato aggiunto il suo nome in tale elenco. In particolare, la ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), nella parte in cui tale atto la riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della decisione 2022/582, nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/581, nella parte in cui tale atto la riguarda, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330; e, in terzo luogo, che il Consiglio dell'Unione europea sia condannato a versarle la somma di EUR 20 000 a titolo di spese dalla medesima sostenute per la difesa dei propri interessi.

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

---

**Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — Kesaev / Consiglio****(Causa T-290/22)**

(2022/C 303/64)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

**Ricorrente:** Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russia) (rappresentanti: R. Moeyersons e A. De Jonge, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte riguardante il ricorrente;
- condannare il Consiglio a farso carico delle spese sostenute dal ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'inserimento del ricorrente nell'elenco delle sanzioni si basa su motivi erronei in fatto.
  - Le attività del ricorrente nell'ambito di [riservato] non <sup>(1)</sup> possono dar luogo all'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle sanzioni. Al ricorrente non si applica nessuno dei motivi di cui all'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022.
  - Il ricorrente non è azionista di [riservato] <sup>1</sup>. Il ricorrente era solo indirettamente — tramite la società GlobalVoyenTreyding Ltd — azionista passivo di [riservato]. Il ricorrente ha trasferito tali azioni al gruppo dirigente con contratti dell'11 gennaio 2022, ossia prima dell'operazione militare delle forze armate russe in Ucraina.
  - Il ricorrente non ha alcun legame con «la sfera delle forze di sicurezza» della Federazione russa tramite [riservato] <sup>1</sup>. Il ricorrente non dispone di alcun ruolo attivo o esecutivo all'interno di tale fondazione, che è un ente di beneficenza, ed ignora del pari se gli amministratori di detta fondazione siano o meno ex agenti dei servizi di sicurezza russi, circostanza che il Consiglio non dimostra.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non è mai stato ascoltato, il che viola il diritto a un processo equo. Se il ricorrente fosse stato correttamente informato e gli fosse stata data la possibilità di presentare osservazioni in tempo utile, il procedimento avrebbe condotto a un risultato diverso.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle sanzioni è, anche alla luce del primo motivo, contraria agli articoli 6, 8, 16 e 17 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 52 di quest'ultima.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. I criteri per l'iscrizione delle persone nell'elenco delle sanzioni sono vaghi e imprecisi e conducono, di conseguenza, a decisioni arbitrarie.

---

<sup>(1)</sup> Dati riservati omissi.

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Korres/EUIPO — Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)**

**(Causa T-328/22)**

(2022/C 303/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il greco*

## Parti

*Ricorrente:* Korres AE — Fysika Proionta (Metamorfosi, Attica, Grecia) (rappresentante: S. Tsimikalis, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Naos SAS (Aix-en-Provence, Francia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di registrazione del marchio figurativo EST. KORRES 1996 HYDRA–BIOME che designa l'Unione europea n. 18 197 304

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2022 nel procedimento R 1410/2021-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese processuali.

**Motivo invocato**

- Errata interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 2 giugno 2022 — TotalEnergies Marketing Nederland / Commissione**

**(Causa T-332/22)**

(2022/C 303/66)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Parti**

*Ricorrente:* TotalEnergies Marketing Nederland NV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: C. van Heezik, avvocato)

*Convenuto:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 23 marzo 202 nei procedimenti GESTDEM 2021/4203, 2021/4204, 2021/4205, 2021/4206 e 2021/4207 e disporre quanto necessario per garantire che i documenti di cui trattasi vengano effettivamente resi pubblici;
- condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, ivi comprese le spese di assistenza giuridica.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, ingiustamente e incorrendo in un errore in diritto, non ha fornito un inventario e ingiustamente non ha motivato la mancata presentazione dell'inventario. Un rifiuto totale dell'inventario è eccessivo e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. In particolare, non appare in che modo la comunicazione dell'inventario richiesto arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali e alle attività di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, ingiustamente e incorrendo in un errore in diritto, ha considerato i dati GESTDEM 2021/4203 e GESTDEM 2021/4204 soggetti a una presunzione generale di riservatezza. La ricorrente non vede perché un'eventuale comunicazione tra la Commissione e l'autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi dovrebbe far parte del fascicolo amministrativo. I documenti che non fanno parte di tale fascicolo non possono a priori essere soggetti a tale presunzione.

---

**Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — Aitana / EUIPO**

**(Causa T-355/22)**

(2022/C 303/67)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL (Alicante, Spagna) (rappresentante: A. Martí Martín, abogado)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere l'applicazione della normativa che disciplina il contratto (Real Decreto Ley 3/2022 <sup>(1)</sup>);
- riconoscere il diritto della Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL (Aitana ACS, SL) alla revisione dei prezzi del contratto in applicazione della giurisprudenza sul rischio imprevedibile (Rebus Sic Stantibus);
- riconoscere il diritto della Aitana ACS, SL alla revisione dei prezzi del contratto in applicazione del principio del legittimo affidamento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, fondato sull'applicazione in via suppletiva della legge spagnola, quale legge disciplinante il contratto.
  - A questo proposito, la ricorrente fa valere che la clausola I.10-1 del contratto dichiara applicabile, in via suppletiva, la normativa spagnola. Il Real Decreto-Ley 3/2022, del 1° marzo 2022, si applica in via suppletiva. Va riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi del contratto in virtù di quanto disposto dal Real Decreto-Ley 3/2022.
2. Secondo motivo, relativo alla necessità di aggiornare i prezzi del contratto, in applicazione dei principi e delle norme dell'Unione europea.
  - A questo proposito, si sostiene che il rischio imprevedibile, il quale determini un'eccessiva onerosità per una parte, deve dar luogo alla rinegoziazione del contratto. La situazione della pandemia Sars-Cov-2 e il conflitto armato tra le nazioni ucraina e russa sono, con tutta evidenza, un rischio imprevedibile. Tali situazioni hanno prodotto un incremento straordinario dei prezzi dei materiali, che la Aitana ACS, SL non deve sopportare da sola.
3. Terzo motivo, fondato sul fatto che il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi non viola il contratto, e neppure il principio di trasparenza e di libera concorrenza.
  - A questo proposito, la ricorrente sostiene che la clausola che limita la revisione dei prezzi non include la forza maggiore o il rischio imprevedibile. L'estensione della responsabilità contrattuale alle ipotesi di caso fortuito esige un'accettazione espressa, che non si è verificata. I principi di trasparenza e di libera concorrenza non sono violati per effetto dell'aggiornamento del prezzo, nei termini stabiliti dall'articolo 172 del regolamento 2018/1046 <sup>(?)</sup>.



4. Quarto motivo, relativo alla necessità di riconoscere il diritto all'aggiornamento dei prezzi del contratto, in applicazione del principio del legittimo affidamento.

— A questo proposito, la ricorrente segnala che l'Ufficio europeo dei brevetti e dei marchi ha riconosciuto la necessità della revisione dei prezzi del contratto. In virtù di tale riconoscimento, si è proseguito con l'esecuzione del contratto. Il principio del legittimo affidamento obbliga l'EUIPO a procedere al riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi.

---

(<sup>1</sup>) Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE 2022, n. 52, pag. 24298).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 17 giugno 2022 — Timchenko/Consiglio

(Causa T-361/22)

(2022/C 303/68)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Elena Petrovna Timchenko (Cologny, Svizzera) (rappresentanti: T. Bontinck, S. Bonifassi ed E. Fedorova, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio (<sup>1</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui essa inserisce il nome della ricorrente al n. 903 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio (<sup>2</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui esso inserisce il nome della ricorrente al n. 903 dell'allegato di tale regolamento;
- condannare il Consiglio alla somma provvisoria di EUR 1 000 000 per il danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione dell'amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione alla motivazione addotta dal Consiglio.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, per quanto riguarda l'adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente e l'ingerenza ingiustificata nei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei trattati.

- 
- (<sup>1</sup>) Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).
- (<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

---

### Ricorso proposto il 18 giugno 2022 — Bazhaev/Consiglio

(Causa T-362/22)

(2022/C 303/69)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Musa Yusopovich Bazhaev (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio (<sup>1</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui essa inserisce il nome del ricorrente nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio (<sup>2</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui esso inserisce il nome del ricorrente nell'allegato del regolamento (UE) n. 2014/269 del Consiglio del 17 marzo 2014;
- condannare il Consiglio alla somma provvisoria di EUR 1 000 000 per il danno morale subito dal ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione alla motivazione adottata dal Consiglio.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente.

---

(<sup>1</sup>) Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

(<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

**Ricorso proposto il 18 giugno 2022 — Shulgin/Consiglio****(Causa T-364/22)**

(2022/C 303/70)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

**Ricorrente:** Aleksandr Aleksandrovich Shulgin (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, F. Bélot, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022 <sup>(1)</sup>, nella parte in cui essa inserisce il nome del ricorrente al n. 911 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022 <sup>(2)</sup>, nella parte in cui esso inserisce il nome del ricorrente al n. 911 dell'allegato I di tale regolamento;
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione alla motivazione adottata dal Consiglio.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

**Ricorso proposto il 21 giugno 2022 — PT / Commissione****(Causa T-367/22)**

(2022/C 303/71)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

**Ricorrente:** PT (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 4 ottobre 2021 con cui l'autorità abilitata a concludere i contratti ha calcolato e liquidato i diritti alla pensione di anzianità della ricorrente, nel senso che i diritti a pensione della ricorrente trasferiti nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea che non producono effetti sulla sua pensione non le siano restituiti;

— condannare la Commissione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità dell'articolo 77, quarto comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). La ricorrente sostiene che tale disposizione non preveda il rimborso dei diritti a pensione trasferiti qualora essi non siano presi in considerazione in sede di calcolo dell'importo della pensione da versare.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto, relativi al trasferimento dei diritti a pensione. Secondo la ricorrente tali disposizioni non prevedono la restituzione dei diritti trasferiti che hanno dato luogo a un «abbuono» nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, qualora tale «abbuono» non dia luogo a nessun aumento dell'importo della pensione versata.
3. Terzo motivo, vertente sull'esistenza di un arricchimento senza causa. La ricorrente sostiene che l'assenza di base giuridica che preveda la restituzione dei diritti a pensione trasferiti che non producono effetti quando si applica il meccanismo del minimo vitale di cui all'articolo 77, quarto comma, dello Statuto, dà luogo infatti a un arricchimento senza causa dell'Unione europea.

---

### **Ricorso proposto il 22 giugno 2022 — Cassa Centrale/EUIPO — (Bankia) (BANQUÌ)**

**(Causa T-368/22)**

(2022/C 303/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano SpA (Trento, Italia) (rappresentanti: J. Graffer, G. Locurto e A. Ottolini, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bankia, SA (Madrid, Spagna)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BANQUÌ — Domanda di registrazione n. 17 889 900

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2022 nel procedimento R 1318/2021-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata dichiarando ii segni dissimili e accogliendo l'opposizione alla registrazione;
- condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

**Ricorso proposto il 27 giugno 2022 — Montanari / EUCAP Sahel Niger****(Causa T-371/22)**

(2022/C 303/73)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Marco Montanari (Reggio Emilia, Italia) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)*Convenuta:* EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

— annullare la decisione del 28 aprile 2022, nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del ricorrente in data 4 febbraio 2022;

— condannare la convenuta al risarcimento del danno morale e finanziario del ricorrente; questi ultimi sono valutati rispettivamente, ex aequo et bono, a EUR 10 000 e a EUR 964 800;

— condannare la convenuta alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato rispetto del diritto alla salute e alla dignità del lavoratore e su molestie psicologiche subite dal ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto del diritto a una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

---

**Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2022 — BAE Systems / Commissione****(Causa T-773/19) <sup>(1)</sup>**

(2022/C 303/74)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 10.2.2020.

---







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT